06 giugno 2025

Split payment - Le società quotate dal 1° luglio 2025 ritorneranno al regime ordinario IVA

Il legislatore italiano - a seguito di specifica autorizzazione del Consiglio dell'Unione Europea (Decisione COM(2015) 289) - ha inserito l'articolo 17-ter del D.P.R. n.633 del 26 ottobre 1972 (**"Decreto IVA"**) con il quale, a partire dal 1° gennaio 2015, è stato introdotto un particolare meccanismo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (**"IVA"**) alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici in generale. In breve, tale meccanismo, noto come *split payment,* prevede che il cessionario/committente non paghi l'IVA addebitata in fattura al cedente/prestatore ma la trattenga e la riversi direttamente all'Erario secondo quanto disposto dal Decreto IVA. Lo *split payment*, al fine di combattere fenomeni di evasione di imposta, è stato ampliato alle operazioni eseguite nei confronti dei seguenti soggetti:

1. enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;

2. fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;

3. società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;

4. società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui ai precedenti punti;

5. società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui ai precedenti punti da 1 a 4;

6. società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Per effetto della decadenza dell'autorizzazione unionale, dal **1° luglio 2025** il regime speciale dello *split payment* ad oggi in vigore non troverà applicazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle **società quotate incluse nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana di cui al punto 6 del suddetto elenco**.

La data del 30 giugno 2025, infatti, è il termine ultimo concesso all'Italia dal Consiglio dell'Unione Europea (Decisione di esecuzione 2023/1552) per la proroga di applicazione straordinaria del regime dello *split payment* alle operazioni effettuate nei confronti delle società **quotate incluse nell'indice FTSE MIB.** A partire dal 1° luglio, pertanto, tutte le operazioni effettuate nei confronti di queste ultime società dovranno essere emesse in **regime IVA ordinario**, ossia con conseguente liquidazione e versamento della relativa imposta all'Erario da parte del cedente/prestatore.

Di contro, il regime dello *split payment* di cui all'art.17-ter del Decreto IVA rimarrà in vigore per i soggetti di cui al punto 1 a 5 del suddetto elenco fino al **30 giugno 2026**, a meno che non interverranno ulteriori proroghe concesse dal Consiglio unionale.

Per l'efficacia della data del 1° luglio 2025, non si ritiene necessario un intervento del legislatore di adeguamento della norma nazionale, giacché lo stesso articolo 17-ter al comma 1-ter del Decreto IVA stabilisce che le disposizioni presenti nell'articolo si applicheranno fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione Europea.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.
Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Fabio Chiarenza
Partner

Responsabile di Diritto tributario
Roma
+39 06 478751 | fchiarenza@gop.it

Marco Frulio
Senior Counsel

Diritto tributario
Milano
+39 02 763741 | mfrulio@gop.it

INFORMATIVA *EX* ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali
I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni & Origoni (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni & Origoni, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.